

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA

**GUIDA  
PER LA CELEBRAZIONE  
DI MATRIMONI**

**CUI SEGUANO GLI EFFETTI CIVILI,  
NELLE CHIESE AVENTI PARTE  
NELL'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA  
BATTISTA D'ITALIA**

GIUGNO 2005



## **1. PREMESSA**

Questo prontuario è stato preparato per i ministri designati dalle Chiese aventi parte nell'UCEBI per la celebrazione dei matrimoni alla luce del "Documento sul matrimonio" approvato dall'Assemblea Generale del 2004 (riportato alla fine della guida – allegato 3), tenendo presenti le disposizioni contenute nella legge di approvazione dell'Intesa fra la Repubblica Italiana e l'UCEBI n. 116 del 12 aprile 1995. Per una conoscenza di base dei principi e dell'interpretazione dell'Intesa fra lo Stato e l'UCEBI in appendice al n. 1 viene riportata una sommaria bibliografia, che si raccomanda di consultare e tenere ben presente.

## **2. IL MATRIMONIO IN UNA CHIESA AVENTE PARTE NELL'UCEBI**

Il "Documento sul matrimonio" poc'anzi richiamato afferma che per le Chiese aventi parte nell'UCEBI esso è "un fatto sociale, cui la fede in Dio attribuisce un contenuto vocazionale" e, in quanto tale, esso è "un negozio giuridico fra due sposi caratterizzato da un rapporto consensuale e continuativo" (par. 1). "Le Chiese aventi parte nell'UCEBI non pongono obbligo relativamente alla forma che i nubendi scelgono per il loro matrimonio, perché i credenti sanno che, dovunque esso avvenga, il loro scambio di promesse avviene davanti a Dio ed è l'espressione della loro speranza di vivere nella fede il matrimonio stesso" (par. 6). Questo prontuario è dunque relativo ad una delle forme di celebrazione possibili: quella in cui il matrimonio avviene in una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a cui conseguono effetti civili ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 116/95.

Il par.7 del "Documento" afferma che la Chiesa accoglie "nel culto i nubendi e, seguendo l'apposita liturgia," riceve "lo scambio dei consensi" e ne dà "pubblica certificazione". Richiamando gli artt.8 e 12 della Confessione di fede, il par. 9 del "Documento" precisa la fondamentale importanza e quindi la necessità della presenza della Chiesa nel matrimonio e la funzione indispensabile ma strumentale del ministro designato dalla Chiesa stessa per i matrimoni, il quale raccoglie le dichiarazioni dei nubendi e le trascrive nell'apposito registro per i matrimoni. Poiché questo atto è fondamentale ai fini della trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, è importante che esso sia compilato con grande attenzione e con le dovute cautele: sarebbe veramente imperdonabile se si dovesse rischiare un atto viziato da invalidità per qualche leggerezza nella sua compilazione.

Oltre alla "volontà dei nubendi", le Chiese aventi parte nell'UCEBI considerano elemento necessario e sufficiente per dare certificazione pubblica del matrimonio "il nulla-osta dell'ufficiale dello stato civile" che ha provveduto alle pubblicazioni (par. 14). Più avanti nel prontuario si trova un facsimile del nulla-osta (si tratta di prestampati in uso in tutti gli uffici dello stato civile in Italia).

Celebrato il matrimonio, il ministro trasmette all'ufficiale di stato civile del comune in cui sono avvenute le nozze l'atto di matrimonio, accompagnato dal nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha curato le pubblicazioni "affinché il matrimonio stesso produca gli effetti voluti dalla legge italiana" (par. 10).

## **3. GENERALITA' SUI MINISTRI**

Riteniamo importante un breve commento sui "ministri", dal momento che l'art. 3 della legge n. 116/95 ne rappresenta uno dei momenti più interessanti e qualificanti. La Repubblica Italiana, che fino a quella legge conosceva nelle confessioni soltanto l'esistenza di un "ministro di culto", ha preso atto che nelle Chiese aventi parte nell'UCEBI i ministeri sono molti e diversificati: si tratta del riconoscimento della realtà delle Chiese evangeliche in cui le responsabilità sono distribuite fra i credenti, coinvolgendoli tutti nella vita della comunità ecclesiale (quello che noi chiamiamo "sacerdozio universale").

In termini pratici, questo significa che, per quanto riguarda l'assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, ai ricoverati negli ospedali o nei luoghi di cura, ai detenuti ed alla celebrazione di matrimoni, i ministri delle Chiese aventi parte nell'UCEBI, in quanto da esse designati, sono riconosciuti come tali dallo Stato, che si impegna a non ostacolarne l'esercizio del ministero ma anzi a facilitarlo. Ovviamente, poiché lo Stato sia garantito che i ministri siano effettivamente designati da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a norma dell'art. 3 della legge

116/95 e secondo il principio sancito dall'art. 3 lett. c) del patto costitutivo, l'UCEBI stessa provvede a comunicare agli organi competenti i nominativi dei ministri.

Non sfugge a nessuno la responsabilità che l'UCEBI assume riguardo ai ministri di fronte agli organi statali: si fa garante degli stessi, del fatto che essi sono davvero ministri eletti dalle Chiese e che pertanto sono idonei ad esercitare il ministero loro affidato, nel rispetto e nella lealtà verso lo Stato, che ne consente e in qualche modo ne facilita l'esercizio. Le Chiese aventi parte nell'UCEBI conoscono bene l'importanza di riconoscere in sorelle e fratelli la vocazione dello Spirito Santo ad un ministero e non è il caso di ricordare qui le necessarie cautele. Forse può essere invece utile rivolgersi alla serietà e all'impegno dei ministri perché esercitino il loro servizio con prudenza e con riguardo: ospedali, caserme, carceri e ufficio di stato civile sono luoghi che esigono precisione, disciplina e rispetto delle regole.

L'art. 3 della legge n. 116/95 prescrive che l'UCEBI comunichi agli organi competenti i nomi dei ministri designati dalle Chiese. "Comunicare" è un termine con valenza molto ampia: si tratta di far giungere un'informazione nel modo migliore a chi di dovere, tenendo conto dell'organo cui la comunicazione stessa è destinata. Per quanto riguarda l'ufficio di stato civile, la scelta dell'UCEBI (accettata senza discussioni dal 1995 ad oggi dagli ufficiali di stato civile in tutta Italia) è stata di fornire ai ministri un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato dall'UCEBI stessa, e, ove necessario a richiesta del ministro, di un'attestazione scritta del Presidente (da esibire se e quando venisse esplicitamente richiesta).

Ovviamente le Chiese non solo comunicano all'UCEBI i nomi dei ministri designati ma si obbligano anche a dare immediata comunicazione di tutte le variazioni e si impegnano a restituire il documento di riconoscimento e l'eventuale dichiarazione rilasciata al ministro, una volta che lo stesso abbia cessato il servizio per qualsivoglia motivo (trasferimento, revoca da parte della Chiesa, emeritazione, dimissioni, ecc.). Alcune recenti circolari dell'UCEBI hanno fortemente richiamato le Chiese all'osservanza di questo obbligo.

#### **4. I MINISTRI PER I MATRIMONI**

Il par. 8 del "Documento", richiamando l'art. 8 della Confessione di fede, che afferma "che lo Spirito" Santo fornisce le Chiese "dei ministeri atti a rispondere efficacemente alla loro vocazione", richiama le Chiese all'obbligo di "nominare, secondo le norme dei loro regolamenti, il ministro per i matrimoni che ne redige la pubblica certificazione" e a darne comunicazione all'UCEBI, che a sua volta provvederà a comunicarlo nei modi ritenuti opportuni all'autorità statale competente. L'unica condizione che lo Stato pone al fatto che una persona possa essere designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI per la celebrazione di un matrimonio è che abbia cittadinanza italiana, come prescrive appunto l'art. 10 della legge n. 116/95. La guida per l'applicazione dell'Intesa consiglia (pag. 16) le Chiese, data la particolare delicatezza e importanza del compito, di nominare per questo ministero un pastore iscritto nel ruolo dell'Unione; non sempre però questo è possibile intanto perché, come ricordato, la legge richiede che il ministro abbia cittadinanza italiana o perché la Chiesa al momento non ha in servizio un pastore iscritto nei ruoli o perché la Chiesa intende decidere diversamente. La cosa importante è che la scelta sia fatta con oculatezza e che il ministro riceva adeguata opportuna preparazione. Capita talora che i nubendi esprimano il desiderio di essere sposati da un pastore, che è stato particolarmente importante nella loro conversione o nella loro crescita cristiana ma che al momento non è ministro designato per i matrimoni dalla Chiesa in cui si sposano e lo è magari per un'altra Chiesa avente parte nell'Unione. La saggezza delle Chiese aventi parte nell'UCEBI deciderà caso per caso ma sarebbe consigliabile in queste circostanze che il pastore scelto dai nubendi facesse la predicazione (che è anch'essa una parte fondamentale del culto nel quale la Chiesa accoglie i nubendi per il loro matrimonio) lasciando al ministro locale il compito di ricevere le dichiarazioni di volontà e redigere il relativo verbale. Questo viene suggerito sia per coerenza con l'art. 8 della confessione di fede sia per i normali rapporti di cortesia che normalmente il ministro instaura con l'ufficiale di stato civile del Comune in cui ha sede la Chiesa.

La cosa importante e imprescindibile è comunque che, ove nella presidenza o nella predicazione o in altri atti liturgici nel culto di matrimonio partecipino altre persone oltre al ministro

designato a ricevere i consensi dei nubendi, quest'ultimo soltanto, e non altri, raccolga le dichiarazioni dei nubendi e provveda poi a certificare e a sottoscrivere l'atto di matrimonio.

## **5. GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CELEBRATO IN UNA CHIESA AVENTE PARTE NELL'UCEBI**

L'art. 10 della legge n. 116/95 prevede il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI. Ciò consente di far seguire conseguenze giuridiche nell'ordinamento statale ad un matrimonio avvenuto in una delle nostre Chiese, senza che ci sia la commistione fra momento puramente contrattuale e momento di fede, che si verificava quando si seguiva il disposto delle leggi "sui culti ammessi" del '29-'30. In tale previsione, infatti, il ministro di culto (e solo lui), munito di decreto di approvazione governativa, procedeva nella celebrazione secondo la liturgia della Chiesa ma ad un certo punto leggeva ai nubendi gli articoli del Codice civile, che riguardavano il loro stato matrimoniale ed i loro obblighi derivanti dalla legge. Ora invece il ministro, senza bisogno di alcun decreto personale ma soltanto in forza della designazione di una Chiesa avente parte nell'UCEBI, celebra il matrimonio in presenza della Chiesa stessa e questo solo fatto, in virtù della considerazione dello Stato che esiste "una pluralità di sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento" (art. 11 della legge n. 449 del 11.8.94), è considerato dallo Stato stesso sufficiente a dar vita ad un matrimonio valido anche agli effetti civili.

Naturalmente, perché ciò avvenga è necessario che siano osservate alcune condizioni: a) che i nubendi informino l'ufficiale dello stato civile all'atto delle pubblicazioni della loro intenzione di sposarsi in una Chiesa avente parte nell'UCEBI; b) che l'ufficiale dello stato civile legga ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi come sanciti dal codice civile e ne dia atto nel nulla osta, che rilascerà ai nubendi stessi; c) che l'ufficiale dello stato civile, dopo avere compiuto le formalità prescritte dalla legge, rilasci ai nubendi il nulla osta in doppio originale; d) che il ministro, entro cinque giorni dalla celebrazione, trasmetta all'ufficiale dello stato civile un originale dell'atto di matrimonio, accompagnato da un originale del nulla osta. La celebrazione in una delle Chiese aventi parte nell'UCEBI da parte del ministro designato e l'osservanza delle quattro condizioni ora ricordate comportano come conseguenza la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile e dunque la validità e l'efficacia, anche dal punto di vista civile, del matrimonio a partire dal momento della celebrazione.

Ovviamente, la presente prescrizione significa che, avendo le disposizioni della legge n.1159 del 24 giugno 1929 e del regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930 cessato la loro efficacia ed applicabilità nei confronti delle persone e delle Chiese aventi parte nell'UCEBI (art. 1.2 della legge n. 116/95), il decreto di approvazione governativa, che alcuni pastori ancora hanno, ha perso ogni validità ed efficacia. Per i matrimoni celebrati in una Chiesa avente parte nell'UCEBI trova applicazione soltanto l'art. 10 della legge n. 116/95, integrato dagli artt. 84-142 del Codice civile e dagli artt.96 e segg. del R.D. n. 1238 del 9.7.1939 sull'ordinamento dello stato civile.

Nella pratica, le cose vanno in questo modo: i nubendi, che intendono celebrare il loro matrimonio in una delle Chiese aventi parte nell'UCEBI, devono fare presente la loro intenzione all'ufficiale dello stato civile cui si rivolgono (data l'esperienza fatta nei dieci anni di applicazione della legge n. 116/95, a scanso di ogni equivoco è assolutamente consigliabile farlo in forma scritta: vedi appendice n. 2). L'ufficiale dello stato civile, dopo avere provveduto alle formalità che gli competono, rilascia un nulla osta in doppio originale (un facsimile è riprodotto all'appendice n. 3): i nubendi controlleranno in particolare che sia indicato correttamente il comune in cui avverrà la celebrazione e lo consegneranno al ministro designato dalla Chiesa in cui avverrà il matrimonio.

E' bene ricordare che il rilascio del nulla osta è un diritto dei nubendi e che non è prescritto che lo stesso nulla osta debba indicare il nome del ministro che celebrerà il matrimonio: ogni pretesa dell'ufficiale dello stato civile di conoscerne in anticipo il nominativo costituisce una richiesta non legittima e i ministri devono opporsi cortesemente ma con fermezza ad ogni richiesta in questo senso, dandone nel contempo comunicazione all'UCEBI perché si possano fare i passi del caso presso il Ministero degli Interni. Al momento della trasmissione per la trascrizione all'ufficiale

dello stato civile dell'atto di matrimonio, accompagnato dal nulla osta, il ministro farà riconoscere il suo ministero mediante la presentazione del tesserino di riconoscimento rilasciatogli dall'UCEBI. E' bene ricordare che le verifiche richieste dalla legge all'ufficiale dello stato civile sono solamente due: la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta.

Il ministro celebra dunque il matrimonio, curando che lo stesso segua le consuetudini in uso nelle Chiese aventi parte nell'UCEBI: nell'appendice n. 4 viene indicato uno schema di possibile liturgia, che non vuole prendere il posto di quanto verrà prodotto in proposito dalla "Commissione delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi per la Liturgia" ma che vuole soprattutto indicare alcuni passaggi essenziali nella raccolta delle volontà dei nubendi. Il ministro fa fede delle dichiarazioni di volontà dei nubendi in un atto che redige in duplice originale (all'appendice n. 5 si trova un facsimile dell'atto contenuto nel registro che l'UCEBI fornisce a richiesta alle Chiese aventi parte) subito dopo la celebrazione e che sottoscrive insieme agli sposi ed ai testimoni. Uno degli originali dell'atto così sottoscritto, unitamente ad uno degli originali del nulla osta, deve essere presentato all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

L'ufficiale dello Stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione e ne dà comunicazione al ministro. La Chiesa conserva nel registro dei matrimoni uno degli originali dell'atto, cui allega il nulla osta e la comunicazione dell'avvenuta trascrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile.

A norma degli artt. 162 secondo comma, 254 e 283 del Codice civile, è facoltà degli sposi chiedere di inserire nell'atto alcune dichiarazioni in ordine al regime patrimoniale del matrimonio ed al riconoscimento dei figli naturali. In questi casi il ministro è tenuto a raccogliere tali dichiarazioni, trascrivendole nell'atto di matrimonio negli appositi spazi bianchi (nelle appendici n. 6 e n. 7 sono riportate le dichiarazioni che devono essere trascritte). Per quanto riguarda il regime patrimoniale, è bene ricordare che la dichiarazione va fatta **soltanto** nel caso di separazione dei beni: la comunione infatti è la situazione normale, in mancanza di diversa dichiarazione.

Probabilmente è superfluo ricordare la responsabilità del ministro verso la Chiesa che lo ha designato e verso l'UCEBI che lo ha "garantito" nei confronti dello Stato ma anche la sua responsabilità civile e penale per attestazioni non conformi a verità o qualunque atto del suo ministero contrario alle legge italiana.

## 6. DISPOSIZIONI PRATICHE

Nel matrimonio celebrato in una Chiesa avente parte nell'UCEBI, la Chiesa stessa riceve le dichiarazioni da parte dei nubendi della loro volontà di vivere uniti nel matrimonio, annuncia loro l'Evangelo in riferimento alla loro particolare situazione, invoca le benedizioni celesti e tutto questo, pur non assumendo mai la funzione di un contratto di cui la Chiesa si farebbe garante in nome di Dio, costituisce nondimeno un impegno solenne che gli sposi e la comunità dei credenti prendono anche nei confronti dello Stato. Per tale motivo, resta escluso che possano essere celebrati i cosiddetti "matrimoni di coscienza" (par. 11 del "Documento"): le Chiese aventi parte nell'UCEBI vivono il loro impegno nella società civile manifestando, tra l'altro, piena lealtà (finché non si verificano "degenerazioni, che limitano la libertà e corrompono la giustizia", come recita efficacemente l'art. 16 della Confessione di fede) verso la Repubblica Italiana con cui hanno stipulato un'Intesa.

Per chiarezza delle Chiese e dei ministri, che dovranno istruire i nubendi sulla procedura e che dovranno essi stessi osservarla, sono illustrati di seguito, in parte ripetendo quanto già scritto, i momenti della procedura stessa.

1. Coloro che intendono celebrare il loro matrimonio in una Chiesa avente parte nell'UCEBI dovranno recarsi all'ufficio dello stato civile e presentare i documenti che verranno loro richiesti (estratto per riassunto dell'atto di nascita per uso matrimonio, certificato contestuale – residenza, cittadinanza, stato libero -), unitamente alla dichiarazione della loro intenzione di seguire quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1126/95 (vedi appendice n. 2).

2. L'ufficiale di stato civile darà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, ricordando così ai nubendi i diritti e i doveri reciproci che deriveranno loro in forza del matrimonio ai sensi dell'ordinamento italiano. Egli rilascerà poi un nulla osta (vedi appendice n. 3) in duplice originale,

in cui tra l'altro sarà precisato il comune in cui il matrimonio avrà luogo, il fatto che la celebrazione sarà fatta ai sensi dell'art. 10 della legge n. 116/95 e l'assicurazione che egli ha letto ai nubendi gli articoli del codice civile più sopra indicati.

3: Il ministro, ricevuto il nulla osta e controllato che esso disponga l'esatta indicazione del comune in cui il matrimonio dovrà avere luogo, procederà secondo la prassi in uso nella Chiesa che lo ha designato alla celebrazione del matrimonio entro i termini di validità del nulla osta rilasciato. Il ministro raccoglierà la dichiarazione dei consensi dei nubendi liberamente espressi alla presenza dei testimoni, dichiarerà pubblicamente l'avvenuto matrimonio e ne redigerà verbale in duplice originale, utilizzando il registro in uso nelle Chiese aventi parte nell'UCEBI (vedi appendice n. 5) e sottoscrivendolo insieme agli sposi ed ai testimoni. Abbiamo già detto che la legge consente agli sposi di fare risultare dall'atto di matrimonio una loro eventuale dichiarazione sul regime di separazione dei beni e sul riconoscimento dei figli naturali: in questo caso il ministro procederà seguendo le indicazioni di cui alle appendici n. 6 e n. 7).

4. Il ministro, entro cinque giorni dalla celebrazione, provvederà a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del comune in cui la celebrazione stessa è avvenuta (sia chiaro: **non** il comune dove sono state fatte le pubblicazioni) un originale dell'atto accompagnato da un originale del nulla osta. E' bene che il ministro abbia prova dell'avvenuta trasmissione: la stessa può essere procurata mediante una copia della lettera di accompagnamento che viene bollata dall'ufficio protocollo del comune oppure più semplicemente mediante una fotocopia dell'atto che viene fatta bollare da un timbro datario dello stato civile cui l'atto stesso viene consegnato. A questo punto, e non prima (come già scritto), il ministro può essere richiesto dall'ufficiale dello stato civile di fare conoscere la sua funzione: in questo caso mostrerà la tessera di riconoscimento rilasciatagli dall'UCEBI.

5. L'ufficiale dello stato civile provvederà a trascrivere l'atto e ne darà notizia scritta al ministro: la comunicazione relativa deve essere conservata insieme all'atto ed al nulla osta.

**Franco Scaramuccia**

#### **Appendice n. 1 - Bibliografia essenziale per l'Intesa**

R. Maiocchi "Commento" in AA.VV. *L'Intesa battista: un'identità rispettata* Ed. Claudiana, Torino 1994 pp. 49-97

F. Scaramuccia "L'Intesa battista: un'identità rispettata" in AA. VV. *Le Intese viste dalle confessioni* Ed. Jovene, Napoli 1999 pp. 65-89

F. Scaramuccia "L'Intesa con la Chiesa battista" in *Coscienza e Libertà* n. 31 1998 pp. 35-48

#### **Appendice n. 2 - Domanda dei nubendi all'ufficiale dello stato civile**

All'ufficiale dello stato civile del comune di .....

I sottoscritti ..... e ..... con riferimento alla loro richiesta di pubblicazioni matrimoniali, comunicano la loro intenzione che la celebrazione del matrimonio avvenga davanti ad un ministro di una Chiesa avente parte nell'UCEBI, secondo la previsione dell'art. 10 della legge n. 116/95, nel Comune di .....

#### **Appendice n. 3 - Facsimile del nulla osta che verrà rilasciato dall'ufficiale dello stato civile**

(allegato n.1)

#### **Appendice n. 4 - Esempio di liturgia per un culto di matrimonio**

- 1) Invocazione
- 2) Preghiera
- 3) Presentazione
- 4) Salmo di lode
- 5) Istruzione
- 6) Dichiarazioni di volontà

*Ministro:* Cara ....., dichiarati tu, nella pienezza della tua libertà, di volere il qui presente ..... come tuo legittimo marito? Dichiarati di voler vivere con lui, di essere con lui solidale in ogni circostanza e di essere verso di lui fedele e leale compagna?

*Sposa:* Sì.

*Ministro:* Dio ti ascolti e ti aiuti.

*Ministro:* Caro ....., dichiarati tu, nella pienezza della tua libertà, di volere la qui presente ..... come tua legittima moglie? Dichiarati di voler vivere con lei, di essere con lei solidale in ogni circostanza e di essere verso di lei fedele e leale compagno?

*Sposo:* Sì.

*Ministro:* Dio ti ascolti e ti aiuti.

*Ministro:* Dio, che ha udito le promesse che vi siete scambiate reciprocamente, vi esaudisca e vi aiuti in ogni cosa. Amen! Cari sposi, con le vostre promesse, fondate non sulle vostre forze, ma sulla grazia di Dio che vi ha chiamato ad unire le vostre vite in un'unica esistenza, voi vi siete impegnati a vivere il vostro matrimonio nella sottomissione all'amore di Cristo e pertanto, avendo ascoltato, insieme alla Chiesa qui riunita, le dichiarazioni che avete reso davanti a me e ai testimoni, nella fiducia e nella speranza che il Signore vi dia la forza per adempiere le promesse che avete fatto l'un l'altro, io vi dichiaro uniti in matrimonio secondo gli usi delle Chiese aventi parte nell'UCEBI ed attesto che tale matrimonio, a norma dell'art. 10 della legge n. 116/95, ha efficacia e validità anche nell'ordinamento italiano da questo momento, non appena trascritto dall'ufficiale dello stato civile.

7) Scambio degli anelli

8) Sottoscrizione dell'atto di matrimonio

9) Preghiera di benedizione

10) Lettura del testo

11) Predicazione

12) Dono della Bibbia e preghiera

13) Benedizione o dossologia

#### **Appendice n. 5 - Facsimile dell'atto di matrimonio**

(allegato n.2)

*Dopo il facsimile aggiungere in calce*

N.B. Come indicazione della Chiesa (è stato infatti lasciato uno spazio in bianco) non va scritto il nome della località in cui ha sede la Chiesa ma unicamente la qualifica della Chiesa stessa: cioè "Battista" o "Evangelica" o "All Christian Fellowship" o altro (questo perché nell'Unione hanno parte anche Chiese non Battiste). Oltretutto ciò facilita il caso in cui la Chiesa si riunisca per il matrimonio in un comune diverso da quello che si trova il locale di culto: il nostro modo di intendere la Chiesa non la lega ad un luogo di culto ed è quindi lecito e giustificato il riunirsi in località diversa (a volte il matrimonio si celebra in luogo in cui non c'è locale di culto) ma può essere difficile spiegare tale fattispecie all'ufficiale dello stato civile.

#### **Appendice n. 6 - Formula per la dichiarazione di separazione dei beni**

Gli sposi dichiarano che con il presente atto, ai sensi dell'art. 162 secondo comma del Codice civile, scelgono il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.

#### **Appendice n. 7 - Formula per la dichiarazione di riconoscimento dei figli naturali**

Lo sposo (la sposa) dichiara che agli effetti della legittimazione riconosce per proprio figlio (figlia) ..... iscritto (iscritta) nei registri di nascita del Comune di ..... come figlio naturale riconosciuto di .....

La madre (il padre), che aveva già riconosciuto il figlio (la figlia) sopraindicato (sopraindicata), ha presentato personalmente il consenso al su esteso riconoscimento.



COMUNE DI .....

Allegato 1

PROVINCIA DI.....

**UFFICIO DELLO STATO CIVILE**

**Nulla osta per la celebrazione di matrimonio, valido agli effetti civili, secondo il rito dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)**

**L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

Visto che, con la richiesta della pubblicazione di matrimonio avanzata in data ..... e iscritta al n. ...., p....., i nubendi sotto generalizzati hanno dichiarato di voler contrarre matrimonio secondo il rito dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);

Visto l'art. 10 della legge 12 aprile 1995, n. 116;

Dato atto che la pubblicazione di matrimonio è stata eseguita in questo Comune:

dal ..... al ..... e nei comuni di:

- ..... dal ..... al .....
- ..... dal ..... al .....

periodi comprendenti due domeniche consecutive, senza che sia stata notificata alcuna opposizione;

Dato atto che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge;

**NULLA OSTA**

per la celebrazione, nel Comune di ..... , del matrimonio secondo il rito dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), valido agli effetti civili

**T R A**


Il Sig. ....  
 .....  
 nato in .....  
 il .....  
 Atto N. ....  
 di professione .....  
 residente in .....  
 cittadino .....

e la Sig. ....  
 .....  
 nata in .....  
 il .....  
 Atto N. ....  
 di professione .....  
 residente in.....  
 cittadina .....

Si attesta che agli sposi, così come sancito dal 4° comma dell'art. 18 della citata legge n. 516/1988 sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi dando ad essi lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile.

L'atto di matrimonio, redatto in lingua italiana, dovrà essere rimesso in originale al sottoscritto Ufficiale dello stato civile, accompagnato da un esemplare del presente nulla osta, entro cinque giorni dall'avvenuta celebrazione, per la trascrizione.

....., li .....



**L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

.....

Importante: il presente nulla osta deve essere rilasciato ai nubendi in doppio originale.

# Atto di matrimonio

L'anno (1) ..... addì (1) ..... del mese di (1) .....  
 alle ore (1) ..... e minuti (1) ..... nella chiesa evangelica (2) .....  
 nel comune di .....

Avanti a me ..... ministro designato da Chiesa avente parte nell'Unione Cri-  
 stiana Evangelica Battista d'Italia nel corso del culto sono comparsi:

(3) .....	(4) .....
di stato civile .....	di stato civile .....
nato a .....	nata a .....
il (5) .....	il (5) .....
.....	.....
di professione .....	di professione .....
residente in .....	residente in .....
di cittadinanza .....	di cittadinanza .....

i quali, avendomi dichiarato di voler dare testimonianza del loro matrimonio avanti alla Chiesa, mi hanno richiesto di darne pubblica certificazione affinché il loro matrimonio consegua gli effetti civili. A tal fine mi hanno presentato il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di ..... che viene allegato a questo atto.

Dall'esame di questo documento e secondo gli usi della Chiesa risultando che nulla osta alla celebrazione ma-  
 trimoniale, svolgendosi la prevista liturgia, lo sposo ha dichiarato di voler avere per moglie la qui presente (4)  
 .....; e questa di voler avere per marito il qui presente (3)  
 ..... e ciò a piena intelligenza anche dei testimoni. Preso atto  
 insieme con la Chiesa riunita delle loro dichiarazioni di voler vivere il matrimonio secondo l'Evangelo, ho quindi di-  
 chiarato pubblicamente che i medesimi sono uniti in matrimonio.

Di quanto sopra si dà certificazione nel presente atto ai fini della sua trascrizione nei registri dello stato civile  
 perché seguano gli effetti civili di questo matrimonio celebrato secondo gli usi della Chiesa.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

A quest'atto son presenti quali testimoni:

..... nat. il ..... a .....  
 di professione ..... residente in .....  
 ..... nat. il ..... a .....  
 di professione ..... residente in .....

Letto il presente atto agli interessati, essi l'hanno con me sottoscritto:

- a) firma dello sposo .....
- b) firma della sposa .....
- c) firma del primo testimone .....
- d) firma del secondo testimone .....
- e) firma del ministro .....

**Istruzione per la compilazione:**

(1) La data e l'ora devono essere scritti a tutte lettere. (2) Indicare la denominazione della Chiesa. (3) Cognome e nome dello sposo. (4) Cognome e nome della sposa. (5) La data di nascita deve essere indicata in tutte lettere.

Approvato con Atto 32/AG/04 - Roma 7-10 Ottobre 2004

## **I. Il matrimonio: aspetti generali**

### ***1. Il matrimonio***

Le Chiese aventi parte nell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) considerano il matrimonio non solo nel suo momento costitutivo, ma nell'intero percorso di vita comune, quale unione stabile e duratura di una donna ed un uomo. Esso è sostanzialmente un fatto sociale, cui la fede in Dio attribuisce un contenuto vocazionale (Genesi 2,18-24). Come fatto sociale, esso è un negozio giuridico fra due sposi caratterizzato da un rapporto consensuale e continuativo; nella fede esso è vissuto come reciproco servizio reso l'un l'altro all'interno del rapporto di sottomissione a Cristo dei credenti (Efesini 5,21-33).

### ***2. Carattere del matrimonio***

Nella società civile, il matrimonio è stato regolato nei secoli in maniera diversa; nella fede il matrimonio è stato ed è vissuto come un dono di Dio, in cui i due coniugi realizzano un progetto unitario di vita come loro comune vocazione, quali che siano le condizioni legali esterne che lo regolano. Non esiste dunque un matrimonio cristiano distinto da altri tipi laici di matrimonio ma piuttosto un modo cristiano di vivere il matrimonio stesso. Esiste un matrimonio celebrato in una chiesa cristiana, un matrimonio fra cristiani, ma non un matrimonio cristiano. Similmente esiste un matrimonio celebrato in una chiesa battista, fra nubendi battisti, celebrato in una chiesa battista, ma non un matrimonio battista.

### ***3. Il matrimonio nella fede***

Gli sposi sono consapevoli nella fede che il matrimonio è assunto dalla Parola di Dio come segno dell'amore e del patto che lega Dio al suo popolo (Isaia 54,4-10; Ezechiele 16,8) e come parabola dell'amore fra il Signore e la sua Chiesa (Efesini 5,29.32). L'unità della coppia (Genesi 2,24) è il fine cui tendono gli sposi credenti, per viverlo in lealtà e amore, nel dono e nel perdono reciproci. Gli sposi credenti vivono nel matrimonio la loro sessualità liberamente come dono di se stessi all'altro e non come un debito imposto dal matrimonio.

### ***4. Fini del matrimonio***

I coniugi credenti vivono il matrimonio considerandolo ordinato alla creazione di una comunione di vita stabile e fedele fra loro in vista del reciproco sostegno (Genesi 2,18). Il matrimonio è aperto alla nascita della prole; questa si pone come conseguenza e non fine del matrimonio: in seguito ad essa, considerata dono di Dio, nasce una nuova responsabilità degli sposi da viverli ancora come servizio nella sottomissione a Cristo (Efesini 6,1-4).

### ***5. Costituzione del matrimonio***

Il matrimonio nasce dal libero scambio dei consensi da parte dei nubendi, mediante il quale essi si promettono reciprocamente di unire le loro esistenze e di vivere il matrimonio stesso nella sottomissione a Cristo in un condiviso progetto di vita.

### ***6. Forma del matrimonio***

In considerazione della libertà dei credenti e in presenza della pluralità delle forme di celebrazione prevista dall'ordinamento italiano, le Chiese aventi parte nell'UCEBI non pongono obbligo relativamente alla forma che i nubendi scelgono per il loro matrimonio, poiché i credenti sanno che, dovunque esso avvenga, il loro scambio di promesse avviene davanti a Dio ed è l'espressione della loro speranza di vivere nella fede il matrimonio stesso.

### ***7. Il matrimonio in una Chiesa battista***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI accolgono nel culto i nubendi e, seguendo l'apposita liturgia, ricevono in esso lo scambio dei consensi e ne danno pubblica certificazione. I nubendi, di fronte alla Chiesa riunita, dichiarano la loro volontà di vivere il matrimonio secondo l'insegnamento dell'Evangelo nella sottomissione a Cristo e chiedono alla Chiesa di pregare per loro invocando la benedizione del Signore perché dia loro la forza di realizzare le promesse che si scambiano. La Chiesa, che è testimone della loro volontà e dei loro impegni, annuncia la parola del Signore nella loro particolare situazione e nella nuova responsabilità reciproca che si assumono.

### ***8. Nomina del ministro per i matrimoni***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nella convinzione espressa nell'art. 8 della Confessione di fede che lo Spirito le fornisce dei ministeri atti a rispondere efficacemente alla loro vocazione, provvedono, secondo le norme dei loro regolamenti, a nominare il ministro per i matrimoni che ne redige la pubblica certificazione. Tale nomina è comunicata all'UCEBI, e da questa agli organi competenti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 della legge n. 116/95.

### ***9. La celebrazione del matrimonio***

Nel rispetto della specifica concezione ecclesiologicala dei battisti, come enunciata negli artt. 8 e 12 della Confessione di fede dell'UCEBI, il matrimonio viene celebrato in presenza della Chiesa per il tramite di un ministro a ciò designato e dopo averne ricevuto la relativa autorizzazione.

### ***10. La trascrizione del matrimonio***

Visto l'art. 10 della legge n. 116/95 che riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, le Chiese battiste trasmettono all'ufficiale di stato civile del comune in cui sono avvenute le nozze la certificazione, accompagnata dal nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha curato le pubblicazioni ai sensi del citato articolo, affinché il matrimonio stesso produca gli effetti voluti dalla legge italiana.

### ***11. Rifiuto del matrimonio senza effetti civili ("di coscienza")***

In coerenza con l'obbligo di lealtà verso lo Stato, sancita dall'art. 16 della Confessione di fede dell'UCEBI e confermato nell'Intesa stipulata con lo Stato il 20 marzo 1993 (diventa Legge 12 aprile 1995, n. 116), le Chiese aventi parte nell'UCEBI non consentono a celebrare il cosiddetto "matrimonio di coscienza", vale a dire, in assenza del relativo nulla-osta o senza darne immediata comunicazione al relativo ufficio dello stato civile.

### ***12. Pastorale pre-matrimoniale***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI predispongono una particolare cura pastorale pre-matrimoniale in favore dei nubendi per renderli consapevoli delle possibili difficoltà che essi incontreranno nel corso della loro vita coniugale e dell'aiuto che possono ricevere dalla comunità battista locale.

### ***13. Requisito ecclesiastico per la certificazione***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI procedono alla certificazione pubblica di un matrimonio secondo le loro liturgie solo nel caso in cui almeno uno dei due nubendi abbia parte in una Chiesa battista o in altra chiesa evangelica con la quale esistano riconoscimenti reciproci o rapporti di fraternità.

### ***14. Condizioni per la certificazione***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI considerano la volontà dei nubendi e il nulla-osta dell'ufficiale dello stato civile come elementi necessari e sufficienti per dare certificazione pubblica del matrimonio.

### ***15. Matrimonio e società civile***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, oltre alla predisposizione di liturgie specifiche e del presente documento, non prevedono né l'ordinamento, né una normativa particolare per il matrimonio. Esse ritengono che sia compito dello Stato regolare con sue leggi l'istituto, cercando di eliminare le cause sociali ed economiche che lo insidiano e sviluppando quelle condizioni che lo favoriscano.

### ***16. Insussistenza di impedimenti***

Poiché il matrimonio è libera determinazione degli sposi, le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nel pieno rispetto delle leggi fondamentali dello Stato, non riconoscono che le diversità di etnia, di nazionalità, di condizioni sociali, di riferimenti culturali e/o ideologici o di confessione religiosa dei nubendi possano costituire impedimenti per la validità o legittimità del matrimonio. Esse pertanto non richiedono né rilasciano alcuna dispensa per un matrimonio da celebrarsi secondo le proprie liturgie.

## **II. Matrimoni misti e interconfessionali: aspetti comuni**

### ***17. Matrimonio misto e interconfessionale: terminologia***

Per quanto nell'uso corrente, caratterizzato dal linguaggio derivato dalla religione della maggioranza degli italiani, con l'espressione "matrimonio misto" si intenda indicare un matrimonio fra un credente evangelico e uno cattolico, nell'ambito delle Chiese aventi parte nell'UCEBI il suo significato più proprio va riferito a quel matrimonio in cui soltanto uno dei due coniugi è credente in Cristo (la diversità di religione). Con "matrimonio interconfessionale", invece, si intende più correttamente indicare il matrimonio fra credenti di confessioni cristiane diverse (diversità di confessione all'interno della stessa radice cristiana).

### ***18. Problemi legati a tali matrimoni***

Dinanzi ad un matrimonio misto o interconfessionale le Chiese aventi parte nell'UCEBI invitano il coniuge di parte evangelica ad affrontare con particolare attenzione e per tempo le questioni relative alla forma nuziale con cui darne pubblica certificazione e al problema dell'educazione cristiana dei figli e rendono attenti i nubendi al fatto di dover affrontare diversi problemi connessi al carattere misto o interconfessionale del loro matrimonio nel corso di tutta la vita matrimoniale e familiare.

### ***19. Libertà della decisione degli sposi***

In presenza di matrimoni interconfessionali o misti, le Chiese aventi parte nell'UCEBI non oppongono una loro disciplina alla libera determinazione dei nubendi e alla loro diretta responsabilità dinanzi al Signore in ordine al loro matrimonio. Anche in questi casi spetta ai nubendi decidere in piena autonomia e libertà la forma con cui dare pubblica certificazione del loro matrimonio.

### ***20. Libera adesione alla liturgia delle chiese aventi parte nell'UCEBI***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI predispongono appropriate liturgie per i casi di matrimoni interconfessionali o misti per quei nubendi che scelgono questa modalità di certificazione pubblica.

## **III. Il matrimonio interconfessionale**

### ***21. Caratteri del matrimonio interconfessionale***

Nel matrimonio interconfessionale i coniugi, pur incontrando varie difficoltà legate alla loro diversa appartenenza confessionale, possono vivere la loro unione nel comune riferimento a Cristo, unico Signore e Salvatore. Questo è possibile nella misura in cui vi sia una decisione concorde di ricercare nella Parola di Dio il riferimento costante della propria vita in comune, vivendo questa ricerca come una espressione dell'unità a cui tutti i cristiani tendono. Le Chiese aventi parte nell'UCEBI

ricordano ai credenti che nulla unisce maggiormente gli sposi nella loro vita coniugale quanto il comune progetto di vita assunto e vissuto nell'ambito della fede in Cristo.

### ***22. Matrimoni interconfessionali e divisione delle chiese***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI sono consapevoli che nei matrimoni interconfessionali i coniugi vivono con disagio e sofferenza spirituale le implicazioni delle divisioni della cristianità che si ripercuotono sulla loro unione e li esortano, pur rimanendo fedeli alle proprie convinzioni e onorando le rispettive appartenenze confessionali, ad impegnarsi a non farne motivo di rimprovero reciproco, ma a valorizzare le diversità con il dialogo e l'ascolto reciproco.

### ***23. Incompatibilità dello spirito polemico***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI locali e i loro ministri devono ricordare che, quali che siano le difficoltà sollevate da un progettato matrimonio interconfessionale, esso va considerato come un matrimonio fra credenti in Cristo. Si tratta di un progetto di vita comune, condiviso dai nubendi, che si sviluppa nell'ascolto e nel confronto, e non già come uno scontro tra persone e famiglie di confessione cristiana diversa che sfocia in polemica e in dissidi confessionali pur di affermare la prevalenza dell'una confessione sull'altra a scapito della volontà e integrità stessa dei nubendi.

### ***24. Il matrimonio interconfessionale: occasione per le Chiese***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI colgono in un matrimonio interconfessionale un invito pressante ad iniziare un percorso ecumenico, e nello stesso tempo una sfida a interrogarsi se un tale matrimonio non possa costituire l'esempio e l'apertura di un dialogo fra chiese cristiane divise da secoli di dispute teologiche.

### ***25. La pastorale post-matrimoniale***

Le chiese aventi parte nell'UCEBI e i loro ministri offrono di svolgere con particolare impegno e attenzione la cura d'anime verso le coppie interconfessionali, affinché anche esse possano condurre una vita matrimoniale promossa nella verità e nell'amore, vivificata dalla fede e sostenuta dalla meditazione della Parola e dalla preghiera comune. In questo modo i coniugi credenti devono arrivare a sentirsi reciprocamente membra dell'unica Chiesa di Cristo, anche se non ancora della stessa comunità storica.

### ***26. Insussistenza di garanzie e condizioni previe***

Le chiese aventi parte nell'UCEBI, accolgono gli sposi di diversa confessione cristiana offrendo loro la forma pubblica di certificazione prevista dalle proprie liturgie; e pur considerando loro dovere indicare ai nubendi i loro impegni verso il Signore e verso la Chiesa che li riceve, riconoscono la piena ed esclusiva competenza e responsabilità degli sposi, per cui non pongono condizioni, né richiedono garanzie in quanto contrarie alla libertà dei figli di Dio.

### ***27. Responsabilità verso i figli e insussistenza di garanzie***

Poiché i genitori sono gli unici responsabili di fronte a Dio degli impegni che hanno verso di Lui circa i loro figli, ad essi spetta ogni decisione riguardo all'educazione cristiana dei figli nati in un matrimonio interconfessionale. Anche in tali casi, le Chiese aventi parte nell'UCEBI non richiedono garanzie, ma sostengono, assistono e confortano i genitori cristiani nell'adempimento dei loro doveri. Tale educazione dei figli va svolta con spirito ecumenico e deve avere alla sua base la Scrittura, nella convinzione che l'opera di Dio in Cristo è, e rimane, il punto di riferimento di ciascuno dei componenti la famiglia cristiana. I genitori decideranno liberamente insieme, senza alcuna pressione esterna, quale chiesa debba dare continuità all'opera di educazione cristiana, senza che questa decisione escluda totalmente l'altra.

### ***28. Rispetto della libertà di coscienza***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nel rispetto della libertà di coscienza dei nubendi, non condividono che nello svolgimento delle pratiche relative ad un matrimonio interconfessionale vengano imposti impegni o esercitate pressioni sulla parte non evangelica in ordine a garanzie da rilasciare in via preventiva.

### ***29. Irrilevanza di ogni imposizione preventiva***

Le dispense da impedimento o dalla forma canonica, come ogni altra previa cauzione, comunque rilasciate o richieste in occasioni di matrimoni interconfessionali, non assumono alcun rilievo nell'ambito delle chiese aventi parte nell'UCEBI e delle relative liturgie. La parte evangelica, pertanto, di fronte alle pressioni e alle richieste che le venissero eventualmente rivolte, relative ad impegni che la parte cattolica potrebbe assumere nel rispetto della propria disciplina ecclesiastica, dichiarerà esplicitamente che detti impedimenti, cauzioni e dispense non possono aver alcun rilievo né per lei, né per la sua chiesa di appartenenza, né possono impegnare i due coniugi nell'ambito del loro matrimonio.

### ***30. Certificazione pubblica secondo la liturgia delle Chiese battiste***

Nei matrimoni interconfessionali, le Chiese aventi parte nell'UCEBI, pur rispettando la coscienza della parte non evangelica di obbedire alla propria disciplina ecclesiastica, accolgono gli sposi per la pubblica certificazione del loro matrimonio secondo le proprie liturgie in seguito alla posizione assunta in coerenza di fede dalla parte evangelica e non per effetto di dispensa o di autorizzazione di cui l'altra parte possa essere munita, che non hanno alcuna incidenza sulla certificazione stessa e sugli effetti che se ne vorrebbero far derivare.

## **IV. Matrimoni interconfessionali e relazioni ecumeniche**

### ***31. Impegno delle Chiese battiste***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI sono pronte a lasciarsi riformare continuamente dalla Parola di Dio ascoltata in questo nuovo contesto e libere da spirito di giudizio o di condanna, si impegnano ad aiutare le coppie interconfessionali nella ricerca di una piena comunione di fede nella vita matrimoniale e nell'educazione dei figli.

### ***32. Atteggiamenti non ecumenici***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, partecipi del cammino ecumenico che si svolge nel nostro paese, riconoscono che, specie nei matrimoni interconfessionali, ogni impegno e imposizione richiesti dall'esterno in senso contrario alla fede di uno dei due coniugi, oltre a costituire un atto contro la sua coscienza, si pone come ostacolo nei confronti di un corretto impegno ecumenico.

### ***33. Riconoscimento reciproco dei matrimoni celebrati in altre chiese cristiane***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI riconoscono come valido e legittimo solo quel matrimonio, quale che ne sia la forma di pubblica certificazione adottata, di cui ci sia attestazione da parte dell'ufficiale di stato civile. Su questa base le Chiese aventi parte nell'UCEBI, per potenziare e rendere ancor più visibile quello spirito ecumenico che le anima, auspicano che si pervenga al riconoscimento reciproco delle forme di certificazione delle rispettive liturgie delle diverse chiese cristiane.

### ***34. Riconoscimento della pluralità di certificazione matrimoniale***

L'impegno comune e paritario in un progetto condiviso di vita, quand'anche assunto soltanto dinanzi a ufficiali dello stato civile, viene onorato anche dalla Chiese aventi parte nell'UCEBI, così come l'invocazione della benedizione di Dio sulle reciproche promesse, fatta nell'una o nell'altra Chiesa, deve essere sufficiente per il riconoscimento della relativa certificazione.

### ***35. Inammissibilità della concelebrazione***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI ritengono inammissibile qualsiasi forma di concelebrazione di un matrimonio interconfessionale, che avvenga nell'una o nell'altra chiesa di appartenenza dei nubendi, alla presenza del relativo ministro e secondo la rispettiva liturgia.

### ***36. Partecipazione alla liturgia matrimoniale evangelica***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nel celebrare un matrimonio secondo la propria liturgia, a richiesta della parte non evangelica, ammettono la partecipazione del ministro dell'altra confessione a parti della liturgia da concordare che non incidano sulla certificazione pubblica.

### ***37. Partecipazione a liturgie nuziali non evangeliche***

La presenza di un ministro di Chiese aventi parte nell'UCEBI alla celebrazione di un matrimonio interconfessionale secondo la liturgia della chiesa del coniuge non evangelico, quand'anche richiesta e concordata, non ha alcuna rilevanza ai fini della certificazione delle Chiese aventi parte nell'UCEBI, e si limita alla sollecitudine pastorale, alla testimonianza, alla rappresentanza e alla condivisione dell'occasione di gioia.

### ***38. Inammissibilità di certificazione complementare***

Le chiese aventi parte nell'UCEBI, mentre prevedono una liturgia specifica di benedizione da svolgersi a seguito della pubblica certificazione del matrimonio avvenuta in sede civile, ritengono del tutto inammissibile liturgie complementari per un matrimonio interconfessionale che sia stato già celebrato in altra chiesa con relativa certificazione pubblica.

## **V. Il matrimonio misto**

### ***39. Caratteri del matrimonio misto***

Nel matrimonio misto, accanto al progetto di vita condiviso e agli impegni assunti reciprocamente, spesso la diversa comprensione del significato della vita coniugale non consente una totale comunione spirituale fra i coniugi. Il coniuge credente, tuttavia, nell'impegnarsi in un matrimonio misto, deve comprendere che dalla fedeltà discreta, umile e franca nel suo Signore, deriva una testimonianza autentica dell'Evangelo verso il suo coniuge, che viene comunque ricompreso nella "santità" del coniuge credente (I Corinzi 7,14).

### ***40. Responsabilità nel matrimonio misto***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, per quanto consapevoli che la santità di uno dei due coniugi si riversa in qualche modo anche sull'altro coniuge e sui figli, ricordano al coniuge credente, nel rispetto dell'art. 18 della Confessione di fede, la responsabilità di testimoniare della sua fede in seno alla nuova famiglia che si è costituita con il matrimonio.

### ***41. Opportunità per la Chiesa***

In presenza di tale tipo di matrimonio, le chiese aventi parte nell'UCEBI riconoscono di trovarsi dinanzi ad una sfida non solo sociale e culturale ma anche teologica. Questo matrimonio può costituire l'occasione per la chiesa locale per iniziare un dialogo interreligioso a partire dal caso concreto e non più come una situazione lontana e eventuale, sostenendo così la scelta del coniuge credente.

### ***42. La disciplina ecclesiastica nel matrimonio***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI ricordano al coniuge evangelico l'impegno assunto dinanzi al Signore e in presenza della sua chiesa di dare alla vita coniugale e familiare, sorta da matrimonio misto, l'apporto della propria testimonianza di fede. Qualora venga a mancare questa testimonianza, la Chiesa locale agirà in uno spirito di amore, con l'esortazione, il sostegno spirituale e la preghiera. Le difficoltà e i conflitti che potrebbero insorgere all'interno di un matrimonio misto potranno



essere superati nell'ascolto reciproco fra i coniugi; eventualmente si potrà fare ricorso al consiglio di fratelli o sorelle stimate nella comunità o a persone qualificate nella consulenza per il superamento dei conflitti.

## **VI. Benedizione**

### ***43. Benedizione di matrimonio contratto in forma civile***

Poiché i credenti sono abituati a vivere i momenti fondamentali della loro vita in comunione con la comunità dei credenti, le Chiese aventi parte nell'UCEBI ricevono in un culto, su loro richiesta, gli sposi che hanno già contratto il matrimonio in una delle forme consentite dall'ordinamento italiano e invoca le benedizioni del Signore su di loro. In tal caso la celebrazione assume la forma di una mera invocazione di benedizione da parte del Signore sulla coppia già sposata.

### ***44. Rinnovamento e commemorazione del patto matrimoniale***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI seguono gli sposi durante il loro matrimonio, a loro richiesta e con speciali corsi e, sempre a loro richiesta, mediante celebrazioni di rinnovamento del patto matrimoniale o di commemorazione di particolari anniversari.

### ***45. Speciale liturgia di benedizione***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI, nel prendere atto delle particolari situazioni umane in cui si possono venire a trovare le singole persone, consentono alla benedizione di una coppia nel corso di un culto, senza che questa speciale liturgia si configuri sotto nessun punto di vista come matrimonio.

## **VII. Divorzio**

### ***46. Matrimonio e vocazione***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI ritengono che il modo cristiano di vivere il matrimonio alla luce della parola del Signore (Genesi 2,22-28), consiste nella vocazione ricevuta a viverne la realtà nella continuità dell'amore e in una comunione di vita duratura e fedele. La Chiesa e i nubendi, pertanto, invocano la presenza dello Spirito che li vincoli indissolubilmente nella loro vita matrimoniale (Matteo 19:6), confessando altresì i propri limiti nel corrispondere a questa vocazione.

### ***47. Crisi temporanea della coppia e compito delle Chiese***

La comprensione del matrimonio come vocazione e promessa non garantisce di per sé una piena e costante riposta alla vocazione stessa. Le coppie possono incontrare periodi di crisi che ne minacciano l'unione. Le chiese aventi parte nell'UCEBI non possono lasciare nella loro solitudine tali coppie, ma debbono annunciare loro l'evangelo, che si presenta sia come parola critica che come parola di grazia, circondandole di cure perché possano trovare nella comunità di fede l'aiuto fraterno per superare la loro crisi.

### ***48. Il divorzio***

Le Chiese aventi parte nell'UCEBI non ritengono che la cerimonia nuziale in una Chiesa cristiana sia in quanto tale sufficiente a garantire la continuità di quella unione, dal momento che la parola biblica utilizzata (una parola del Signore presente in Matteo 19,6) si presenta come annuncio, invocazione e speranza per i credenti, ma non produce effetti automatici nel rispetto della libertà del Signore. Esse, peraltro, prendono anche atto che si verificano casi in cui i nubendi accedono al matrimonio inseguendo loro convinzioni, trascinati dalle loro passioni o perseguendo interessi personali e scopi diversi. Le Chiese aventi parte nell'UCEBI non ignorano quindi le situazioni di crisi definitiva di comunione fra coniugi, anche cristiani, che si verificano per la debolezza e le

contraddizioni della natura umana (la “durezza dei cuori” di cui parla sempre il Signore in Matteo 19:8), che portano inevitabilmente all’impossibilità di continuare a vivere il legame matrimoniale. In questi casi l’unione dei due coniugi non deriva più da una risposta alla vocazione liberamente assunta e riaffermata quotidianamente da ambedue, né da una comune deliberazione ancora presente, ma diventa un vero e proprio impedimento a servire il Signore, anche se solo da parte di uno dei due coniugi, e un pessimo contesto nel quale allevare i figli. In tali situazioni non è possibile imporre la rinuncia alla separazione in nome dell’evangelo.

#### ***49. Divorzio e società civile***

Le Chiese aventi parte nell’UCEBI, dinanzi alla fine di molti matrimoni, riconoscono che la società civile abbia il diritto di predisporre una legislazione relativa al divorzio, che protegga le parti più deboli e ne regoli le condizioni a tutela della responsabilità e dei diritti dei coniugi e dei figli.

#### ***50. Divorzio e Chiese battiste***

I credenti e le Chiese aventi parte nell’UCEBI ritengono che una volta esauritosi il vincolo matrimoniale originario, una separazione è umanamente e spiritualmente più accettabile di una convivenza forzata. Quindi, nel favorire una legislazione civile relativa al divorzio, intendono manifestare un doveroso riguardo verso la libera coscienza e determinazione dei singoli. Ritengono che senza questo specifico riguardo, la predicazione dell’Evangelo che esse rivolgono a tutti, nata dalla libertà e che produce a sua volta libertà, diventi equivoca e perda la sua autenticità.

#### ***51. Pastorale per i divorziati***

Fermo restando il fatto che le Chiese considerano comunque il divorzio come frutto delle contraddizioni umane, nondimeno esso deve essere “letto” alla luce dell’evangelo. Pertanto, dinanzi al fallimento di un matrimonio, le Chiese aventi parte nell’UCEBI, pur affermando la comune responsabilità dei coniugi, non pronunciano giudizi di colpa o di innocenza nei confronti di una delle parti, ma annunciano anche in tale circostanza l’Evangelo della grazia e della misericordia di Dio, con la speranza che al fallimento del matrimonio non segua odio e ingiustizia, ma perdono e rispetto reciproco. Questo a sua volta potrà essere ricevuto soltanto da chi abbia saputo a sua volta perdonare e dimostrare rispetto verso l’altro. In conseguenza, le Chiese aventi parte nell’UCEBI prevedono una speciale pastorale per i credenti che hanno divorziato dal coniuge. Nell’ambito di tale pastorale, le chiese esorteranno i coniugi anche al rispetto degli obblighi derivanti dal divorzio.

#### ***52. Assenza di una giurisdizione divorzista***

Le Chiese aventi parte nell’UCEBI, come ritengono sufficiente il nulla osta dello Stato per procedere alla celebrazione del matrimonio, così prendono atto della cessazione degli effetti civili di un matrimonio decretato dall’organo statale preposto. Esse non pretendono una giurisdizione speciale sul divorzio, e non ne prevedono una specifica normativa.

#### ***53. Nozze di divorziati***

In conseguenza di quanto affermato ai §§ 50 e 52, le Chiese aventi parte nell’UCEBI, quale che sia la forma liturgica richiesta, consentono alla richiesta di matrimonio di un divorziato/a, a patto che i nubendi seguano una speciale cura pastorale pre-matrimoniale che li renda consapevoli della necessità del perdono e della propria responsabilità per avere visto fallire la precedente esperienza matrimoniale. Naturalmente la pastorale dovrà anche tener conto della particolare condizione dei nubendi, che richiede di essere valutata e risolta caso per caso, nel dovuto rispetto della libertà e volontà degli stessi.